

Travel Advisor

Il consulente fiscale per
Agenzie di Viaggio e Tour Operator
è online!

www.travel-advisor.it

Webinar 21 luglio 2022

- ❑ **Inversione Contabile (Reverse Charge)**
- ❑ **Autofatture da e vs. estero**
- ❑ **Fatture Emesse vs. estero**
- ❑ **Autofatture Ricevute dall'estero – Regime Ord.**
- ❑ **Autofatture Ricevute dall'Estero – Regime 74 Ter**

L'Inversione Contabile (Reverse Charge)

Cosa è il Reverse Charge «Esterno»?

Operativamente, il cessionario/committente italiano che ha acquistato beni o servizi da un soggetto non residente:

- **riceve dal cedente/prestatore un documento** (fattura, estratto-conto, ricevuta, ecc.) non rilevante ai fini IVA in Italia;
- **emette una autofattura** in unico esemplare (se fornitore FUORI UE) ovvero integra il documento estero (se Fornitore residente Paese UE), addebitando l'IVA o inserendo il titolo di Esenzione o Non imponibilità o Fuori Campo;
- **annota l'autofattura** nel registro delle fatture emesse (entro 12 giorni dall'emissione);
- **annota l'autofattura** nel registro delle fatture di acquisto entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento e, comunque, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale in cui si è esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta.

L'obbligo di emissione di autofattura sussiste anche per le operazioni **non imponibili** o esenti.

In tale circostanza il documento emesso deve contenere il riferimento al titolo di non imponibilità o esenzione dell'operazione e la norma di riferimento (Circolare n 12/E/2010, § 3.1).

Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

L'Inversione Contabile (Reverse Charge)

Contabilità

Si consiglia di creare sul proprio gestionale, per la registrazione, codici Iva specifici, in modo da classificare separatamente questa categoria di acquisti di beni e servizi.

Tale distinzione è opportuna sia per la compilazione dei nuovi modelli Intrastat, sia per l'appropriata collocazione nei righi della Dichiarazione Iva. Ulteriore consiglio è quello di tenere due registri separati (acquisti e vendite) per le annotazioni delle autofatture: ne consegue una migliore possibilità di controllo.

L' Inversione Contabile (Reverse Charge)

Sanzioni – 1 di 2

In caso di mancata emissione della prevista autofattura, oltre al pagamento dell'IVA, si rendono applicabili specifiche sanzioni. In particolare, la normativa attualmente in vigore prevede due tipi di sanzioni:

1) Omesso o irregolare assolvimento dell'imposta da parte del cessionario/committente (con particolare riferimento al caso in cui lo stesso è tenuto ad autofatturarsi):

- Sanzione fissa da 500 a 20.000 euro (con un minimo di 258 euro) a condizione che dell'operazione ci sia traccia nella contabilità tenuta ai fini delle IIR;
- Sanzione proporzionale dal 5 al 10 per cento dell'imponibile (con un minimo di 1.000 euro).

2) L'errata applicazione dell'imposta viene punita in misura fissa con una sanzione da 250 a 10 mila euro.

La stessa non scatta per una singola fattura, ma in base alla liquidazione periodica.

La sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta [dall'istante] in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente.

Risposta Interpello N. 501/2021:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+501+del+22+luglio+2021.pdf/acfded9f-f091-3c38-1f91-6bf368aea3b1>

(ADE calcola sanzione di cui all'art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97, compresa fra il 90% e il 180% dell'imposta)

Si tratta di violazioni sanabili mediante ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97.

Riproduzione Riservata TRAVEL ADVISOR (R)

L' Inversione Contabile (Reverse Charge)

Sanzioni – 2 di 2

L' omessa o l' errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a

2 euro per ciascuna **fattura**, entro il nuovo limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata **entro i quindici giorni** successivi alle scadenze dell'invio delle fatture laddove sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La nuova disciplina impone una particolare attenzione al termine per l'invio dei dati, ai fine di non incorrere nella descritta sanzione. Infatti, l'invio dei dati deve avvenire:

- per le **operazioni attive** (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi (**12 Giorni**);
- per le **operazioni passive** (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il **quindicesimo giorno** del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Abolizione Esterometro

*Dal 1° Luglio 2022 l'Esterometro viene **abolito**.*

Scadenze 2022:

- *2 maggio 2022 per le operazioni transfrontaliere del 1° Trimestre 2022;*
- *22 Agosto 2022: ultimo Esterometro per operazioni transfrontaliere del 2° Trim. 2022 - (31 luglio cade di domenica e 20 agosto di sabato).*

L'Esterometro è un «File» che i soggetti Iva italiani devono inviare all'Agenzia delle Entrate, trimestralmente, quando effettuano scambi di beni e servizi (attivi e passivi) con soggetti residenti all'estero, siano essi Europei o Extraeuropei.

Sono escluse le Operazioni in cui:

- *sia stata emessa una bolletta doganale per delle operazioni extraeuropee;*
- *le operazioni transfrontaliere europee con emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio;*
- ***Ultima ORA!** Vi sia un «importo non superiore ad **euro 5.000 per ogni singola operazione**, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-Octies del DPR 633/72". (**Esterometro?**)*

Link Agenzia Entrate x Esterometro: [Schede - Software di compilazione dei dati fattura transfrontaliere \(Esterometro\) - Agenzia delle Entrate \(agenziaentrate.gov.it\)](#)

Il software Dati fattura transfrontaliere (Esterometro) consente la compilazione della comunicazione mediante una serie di domande che determinano la struttura del file xml da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in base alla tipologia dei dati (Comunicazione dati / Rettifica dati / Annullamento dati) e delle fatture (fatture emesse o fatture ricevute) e predispone i pannelli per la compilazione.

Emissione Fatture a Clienti Esteri

L'emissione di fatture attive verso clienti esteri dovrà obbligatoriamente transitare via SdI dal **1 Luglio 2022**.

L'Agenzia delle Entrate sul punto ha presentato le Regole Tecniche di compilazione e trasmissione, nonché dei chiarimenti, nel **Provvedimento n. 89757 del 30 Aprile 2018**.

Al punto 4 del Provvedimento citato è riportato quanto segue: ***“4. Esclusivamente per i dati delle fatture emesse (verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia). i dati delle fatture possono essere trasmessi anche utilizzando l'intera fattura o l'intero lotto di fatture, rappresentate secondo il formato di cui al paragrafo 2.***

Questo avendo cura di valorizzare l'elemento <CodiceDestinatario> con “XXXXXXXX”

Quali indicazioni IVA inserire in una fattura verso l'estero?

Se un'azienda italiana vende beni o servizi a un'azienda UE, dovrà fatturare con l'indicazione: **“Inversione Contabile – Reverse Charge”**

dovrà invece fatturare con indicazione **“Operazione non Soggetta”** se il committente è residente Extra-UE.

Emissione Fatture a Clienti Esteri

Tipo Documento : TD01

La Fattura emessa nei confronti del Cliente Estero va inviata allo SDI entro **12 Giorni** dalla data di emissione.

(Es. data emissione 3 luglio = invio entro il 15 luglio)

Il giorno **15** del mese successivo per chi emette le **Fatture Differite.**

Emissione Fatture a Clienti Esteri

CLIENTI RESIDENTI ENTRA UE O IRLANDA DEL NORD ISCRITTI AL VIES

- Indicare nell'anagrafica cliente: Denominazione, indirizzo e corretto stato estero;
- Indicare la Partita IVA UE nel campo Partita IVA (*facoltativamente può essere preceduta dal codice stato estero di 2 caratteri, ad esempio DE812526315*)

Qui i Codici Paesi: <https://publications.europa.eu/code/it/it-370100.htm>

- Verificare l'iscrizione al VIES del cliente sul sito della Commissione Europea: [VIES \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/vies/)

- Indicare ESTERO nel campo Tipo Fattura Elettronica dell'anagrafica cliente;
- Indicare XXXXXXX nel codice destinatario SdI;
- La fattura sarà emessa senza IVA tranne per le vendite dei Servizi in deroga ai sensi art. **7Quater**.

Emissione Fatture a Clienti Esteri

CLIENTI AZIENDE EXTRA UE

- Indicare nell'anagrafica cliente il corretto stato estero
- Indicare nel campo Partita IVA il codice cliente OO999999999999 che può essere preceduto dal codice stato estero di 2 caratteri, ad esempio per gli USA: US999999999999);
- Indicare ESTERO nel campo Tipo Fattura Elettronica dell'anagrafica cliente
- Indicare XXXXXXX nel codice destinatario SdI ad eccezione delle aziende di San Marino per i quali il codice destinatario SdI è 2R4GTO8;
- La fattura sarà emessa senza IVA salvo per le vendite in deroga ai sensi art. 7 Quater.

Nonostante l'obbligo di invio allo SdI, la fatturazione verso clienti esteri per il Destinatario non è un formato "elettronico", per cui i documenti dovranno continuare ad essere inviati in formato pdf (o cartaceo) all'indirizzo della clientela e, trattandosi di documento cartaceo, permarrà, limitatamente a tali fatture, l'obbligo di stampa e conservazione su carta.

(NB: ad eccezione dei clienti operatori economici di San Marino per i quali le fatture inviate sono elettroniche).

Emissione Fattura a Clienti Esteri

CAMPO	DESCRIZIONE
Codice Destinatario (SdI)	Compilare il campo “Codice Destinatario” con la sequenza di 7 caratteri “XXXXXXX”. Questo vale sia per i clienti UE sia extra UE.
“IdPaese”	Nel campo “IdPaese”, in cui deve essere indicato il paese del “Cessionario/Committente” della fattura elettronica, quindi del cliente, si deve inserire la sigla del paese estero. La sigla deve essere di due caratteri ed espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 .
CAP	In caso di cliente estero, è necessario compilare il campo utilizzando il valore generico “00000”
Partita IVA	All’interno della fattura elettronica, è necessario specificare la <u>PARTITA IVA</u> del “Cessionario/Committente”. In caso di cliente estero: – Se ha sede all’interno dell’Unione Europea: è necessario inserire la Sua Partita IVA Comunitaria con l’identificativo della nazione di appartenenza; – Se ha sede al di fuori dei confini dell’Unione Europea: in questo caso, è necessario indicare la partita IVA del cliente extra UE utilizzano il codice “009999999999” (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9); al posto di OO si può mettere il Codice dello Stato del Cliente (Es: USA = US). – Se è un cliente estero privato (senza partita IVA): è necessario compilare il campo con il codice numerico “0000000” (codice a 7 zeri).

Emissione Fattura a Clienti Esteri

“IdCodice” e <u>Codice Fiscale</u>	Nella fattura elettronica, all’interno della sezione “IdFiscaleIVA”, blocco “Cessionario/Committente”, si trova il campo “IdCodice” e “CodiceFiscale”. L’Agenzia delle entrate, nelle specifiche 1.6.2, li definisce come: – “IdCodice”: numero di identificazione fiscale del cessionario/committente; – “CodiceFiscale”: numero di codice fiscale del cessionario/committente. L’Agenzia delle entrate, nelle FAQ pubblicate il 12 febbraio 2021, ha indicato come comportarsi se il destinatario estero della fattura elettronica (operatore o consumatore, UE oppure extra UE) non ha un codice fiscale italiano: – Nel campo “IdCodice” si deve inserire un valore alfanumerico identificativo dell’operatore o del consumatore finale, fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità; – E’ necessario compilare anche il “CodiceFiscale”, con lo stesso valore riportato nel campo “IdCodice”.
Codici “Natura IVA” per operazioni con l’estero	Devono essere utilizzati i seguenti codici natura IVA per le fatture elettroniche connesse alle operazioni con l’estero. Si tratta dei seguenti: Riproduzione Riservata TRAVEL ADVISOR (R)

Tabella dei codici natura IVA

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72

N2.2 non soggette - altri casi

N3.1 non imponibili - esportazioni

N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie

N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino

N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento

N3.6 non imponibili - altre operazioni

N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000

nonché di oreficeria usata ad OPO

N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile

N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati

N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari

N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici

N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico

N6.9 inversione contabile - altri casi

Riproduzione Riservata TRAVEL ADVISOR (R)

Autofatture per Operazioni con l'Estero

Per gli acquisti effettuati con Operatori residenti all'Estero, con documenti ricevuti in modalità analogica dai fornitori esteri, il soggetto italiano è chiamato ad emettere un documento elettronico di tipo "TD17", "TD18" e "TD19", da trasmettere al Sistema di Interscambio.

TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero;

TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE;

TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/7 (ExtraUE).

Fatturazione Passiva

A partire dal 1° luglio 2022 per le fatture passive vi è la necessità di predisporre un documento elettronico con codice TD17 per i servizi resi da soggetti UE/extra-UE o TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni o TD19 per gli acquisti interni di beni da fornitori esteri. Questo al fine di comunicare i dati-esterometro nei termini previsti.

Per gli Acquisti effettuati da Fornitori con sede Entro-UE va fatta l'integrazione analogica della fattura cartacea ricevuta, al pari dell'emissione dell'autofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante Sistema di Interscambio.

Sul punto vedasi la guida dell'Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica (versione 4 febbraio):

https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_2022-02-04.pdf/e6fcdd04-a7bd-e6f2-ced4-cac04403a768

In caso invece di fornitore Extra-UE, il committente italiano che ha acquistato servizi da soggetti extra-UE, dovrà emettere, oppure assicurarsi che venga emessa, la "fattura in unico esemplare" ex art. 21, quinto comma, DPR n. 633/72, comunemente denominata "autofattura".

Per le operazioni passive, **la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

Autofatture per Operazioni con l'Estero

La sezione Dati Documento permette l'indicazione dei dati generali del documento:

Data: fa riferimento alla data di emissione dell'autofattura.

☛ TD17

data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intracomunitari.

data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

☛ TD18

data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).

☛ TD19

data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa).

data di effettuazione dell'operazione con il fornitore Extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell'autofattura.

- **Numero:** numero progressivo dell'autofattura; per le autofatture questo campo è da indicare manualmente in quanto solitamente questo tipo di documento non segue la numerazione principale e viene per essi utilizzato un sezionale specifico.

- **Oggetto:** descrizione della natura, qualità e quantità dei servizi relativi all'autofattura per identificarla agevolmente: Viaggio, soggiorno, trasporto, con date e destinazioni, nomi passeggeri, ecc.

Autofattura TD17 x Servizi Singoli

Compilazione del documento - Fattura elettronica TD17

Campo cedente/prestatore: dati del **prestatore estero** con l'indicazione del paese di residenza dello stesso (ATTENZIONE ANAGRAFICHE!);

Campo cessionario/committente: dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata:

- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intra-UE;
- la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa IVA calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile.

Indicazione nel campo 2.1.6 degli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, dell'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.

Campo 2.1.1.4 Numero: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

Codice Natura: ad esempio, qualora non si tratti di un'operazione imponibile si usa N2.1 per le operazioni Fuori Campo Iva artt. da 7 al 7-septies; N3.6 per acquisto di servizi non imponibili ex articolo 9 del decreto IVA e N4 per acquisto di servizi Esenti.

Registrazione del documento integrativo

Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

Acquisti Beni Intracomunitari

L' IVA ed il Trasporto di Passeggeri.

Le prestazioni di trasporto di passeggeri rilevano ai fini dell'imposta IVA in base al luogo di esecuzione della prestazione del trasporto stesso, sia nei rapporti B2B che B2C.

L'art. 7 QUATER, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che le prestazioni di trasporto di persone si considerano effettuate nel territorio dello Stato “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”.

La Corte di giustizia UE ha peraltro confermato che il corrispettivo della prestazione di trasporto di persone deve essere suddiviso in base alle distanze percorse in ciascuno degli Stati membri UE interessati, escludendo l'applicazione di qualsiasi altro criterio.

Il criterio della territorialità presuppone che i trasporti intracomunitari e internazionali hanno rilevanza ai fini IVA in proporzione alla quota-parte del corrispettivo riferita alla tratta nazionale, per la quale è applicabile il beneficio della non imponibilità dell'art. 9, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972.

Per quanto riguarda le varie modalità di trasporto di passeggeri le regole sono le seguenti:

per il trasporto via terra internazionale si tiene conto proporzionalmente dei KM percorsi nei Paesi interessati: valore dei Km percorsi in Italia in regime di non imponibilità art. 9 e valore dei Km percorsi fuori Italia in regime di Fuori Campo Iva art. 7 Quater;

per il trasporto marittimo internazionale vige il forfait del 5% per la parte effettuata nel territorio italiano (in regime di non imponibilità art. 9) e del 95% per la parte effettuata Fuori Italia (in regime di non territorialità Fuori Campo Iva art. 7 Quater); C.M. n. 11/420390 del 7.3.1980;

per il trasporto aereo internazionale vige il forfait del 38% per la parte effettuata nel territorio italiano (in regime di non imponibilità art. 9) e del 62% per la parte effettuata Fuori Italia (in regime di non territorialità Fuori Campo Iva art. 7 Quater), R.M. 23 aprile 1997, n. 89/E;

La non imponibilità, per la quota-parte del corrispettivo rilevante ai fini IVA, si applica ai “trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto”.

Acquisti Beni Intracomunitari

TD18: Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Questo codice si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l'IVA non risulta imponibile per quest'ultimo, ma deve essere assolta dal cessionario in Italia.

Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l'introduzione dei beni in un deposito IVA.

Compilazione:

- » Campo cedente/prestatore (fornitore): dati del cedente (fornitore) estero.
- » Campo cessionario/committente (cliente): i dati della tua azienda (compilati in automatico) che agisce come cessionario/committente che effettua l'integrazione.
- » Data: data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
- » Indicazione, all'interno degli Attributi avanzati della sezione Fattura Elettronica, al punto 2.1.6.2 - IdDocumento (2.1.6 - DatiFattureCollegate), dell'IdSdi attribuito dal Sistema di interscambio alla fattura di riferimento, qualora sia stata trasmessa via SDI.

Termini di presentazione: Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.

Termini di presentazione:

Come chiarito dalla Guida rilasciata dall'Agenzia delle entrate, arrivata ora alla versione 1.6 con l'aggiornamento di febbraio, i documenti integrativi devono essere annotati sia nel registro degli Acquisti che in quello delle vendite, per consentire la corretta liquidazione dell'IVA.

Importante anche emettere le autofatture/integrazioni **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello** di ricevimento della fattura da parte del fornitore (se UE) o del momento della prestazione (se Fuori UE).

L'Agenzia delle entrate, nella propria Guida, suggerisce comunque di trasmettere tali documenti entro la fine del mese di ricezione della fattura/effettuazione dell'operazione, nel caso in cui ci si voglia avvalere delle bozze aggiornate dei registri IVA precompilati.

Acquisti Regime 74 Ter

Nel Regime Speciale del Margine utilizzato dalle ADV/TO (art. 74 Ter Dpr 633/1972) il meccanismo del Reverse Charge non viene utilizzato in quanto la Liquidazione Iva avviene mediante il metodo «base da base» e quindi i Documenti di costo relativi ai Pacchetti Turistici vengono contabilizzati direttamente come Costi Entro UE ovvero Costi Fuori UE a seconda della destinazione del viaggi/soggiorno.

L'IVA viene assolta dall'ADV/TO nel Paese UE di Loro residenza.

Questo ai sensi dello stesso art. 74Ter, della Circolare n. 328/1997 e del D.M. n.340/1999.

Pertanto le Fatture/Documenti che si ricevono da Operatori – Fornitori di servizi turistici – Vettori – Strutture Ricettive – ADV e TO con residenze all'estero e che rientrano nel servizio turistico che le ADV vendono con applicazione del Regime contabile del Margine, dovranno essere comunicati all'Agenzia delle Entrate mediante il solo invio di copia della «Autofattura» che dovrà essere creata riportando i dati del Fornitore (come sopra evidenziati) e con l'utilizzo delle seguenti codicistiche:

<u>Tipo Documento</u>	<u>Codice Natura</u>	<u>Operazione</u>
TD01	N5	Art. 74Ter (Regime Speciale Agenzie Viaggio – ENTRO UE)
TD01	N3.6	Art. 74Ter (Regime Speciale Agenzie Viaggio - FUORI UE)

Autofatture per Operazioni con l'Estero

ESONERO INVIO DOCUMENTI/FATTURE NON SUPERIORI A 5.000 EURO.

Il Decreto Semplificazioni introduce una soglia minima per le operazioni non rilevanti ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972: le operazioni di importo non superiore a **5.000 euro, PER OGNI SINGOLA OPERAZIONE**, sono escluse dall'invio allo SDI.

Si ricorda che le operazioni di cui agli articoli dal 7 al 7-octies non sono rilevanti ai fini Iva in Italia e, quelli in **deroga** (come ad es. i servizi del 7-Quater) scontano l'imposta nello **Stato estero in cui il servizio viene reso.**

Sono pertanto in deroga i seguenti servizi:

- le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la **fornitura di alloggio nel settore alberghiero** o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato estero in cui il servizio viene reso;
- le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato estero in cui il servizio viene reso;
- le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato estero in cui il servizio viene reso;
- le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato estero in cui il servizio viene reso;
- le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato estero in cui il servizio viene reso e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità.

Essendo operazioni **NON rilevanti in Italia**, l'ADV italiana può scegliere di registrare l'operazione sul registro Iva acquisti come Fuori Campo IVA 7-Quater (consigliato) oppure inserirla direttamente in contabilità generale come "Costo".

Pertanto, dal 1° luglio 2022 i singoli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia, se di importo non superiore a 5.000 euro, non vanno trasmessi allo Sdi.

Autofatture per Operazioni con l'Estero

Vanno però trasmessi:

- il singolo acquisto NON rilevante ai sensi artt. da 7 a 7-octies che **supera la soglia dei 5.000 euro**;
- il singolo acquisto che invece è **RILEVANTE in Italia per QUALSIASI importo anche se inferiore ai 5.000 euro!**

Quindi ad esempio va emessa Autofattura ed inviata allo SDI la Fattura delle Annual Fee Iata oppure la fattura di Facebook o di Google anche solo di euro 150 in quanto è necessario effettuare il Reverse Charge applicando l'IVA del 22% perché operazione rilevante in Italia.

Altro esempio può essere la Fattura/Documento di Soggetto estero per Acquisto Servizio Singolo di Hotel sito in ITALIA di euro 200: NON rientra nell'Esenzione di Invio allo SDI dell'Autofattura in quanto NON è un servizio in deroga Fuori Campo Iva ai sensi art. 7-Quater perché l'Hotel rende un servizio **Territorialmente rilevante in Italia** e, quindi anche se non supera i 5.000 euro si deve:

- Effettuare il Reverse Charge con l'aliquota Iva del 10% registrando l'operazione sul Registro degli Acquisti e delle Vendite;
 - Se il Fornitore ha sede nella UE basta integrare il documento ricevuto indicando l'Iva del 10% e totale Fattura;
 - Se il Fornitore ha sede Fuori UE è necessario compilare e stampare un'Autofattura indicando l'integrazione dell'Iva 10% e totale fattura.
- In entrambi i casi si deve inviare l'Autofattura allo SDI.

Tale procedura si dovrà adottare quindi per tutti i servizi di cui agli artt. 7-Quater, 7-Quinquies, 7-Sexies e 7-Septies:

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552}>